

Allegato alla D.G.R. n.55 del 25 ottobre 2023.

CONVENZIONE TRA LA REGIONE LOMBARDIA, L'ASSOCIAZIONE INTERREGIONALE DI COORDINAMENTO E DOCUMENTAZIONE PER I PROBLEMI INERENTI ALLA NEVE E ALLE VALANGHE (AINEVA) E L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (ARPA LOMBARDIA) PER IL SUPPORTO TECNICO, SCIENTIFICO, METODOLOGICO E SPECIALISTICO NELLE ATTIVITA'FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE, MITIGAZIONE, PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO VALANGHE

REGIONE LOMBARDIA, in seguito denominata Regione, con sede legale in Piazza Città di Lombardia n. 1, in Milano, C.F. n. 80050050154, rappresentata dal Direttore Generale della Direzione Generale Sicurezza e Protezione Civile, dott. Fabrizio Cristalli a ciò autorizzato con deliberazione di Giunta Regionale n. 318 del 22 maggio 2023

E

L'ASSOCIAZIONE INTERREGIONALE DI COORDINAMENTO E DOCUMENTAZIONE PER I PROBLEMI INERENTI ALLA NEVE E ALLE VALANGHE, in seguito denominata AINEVA, con sede in Trento, Vicolo dell'Adige n.27, C.F. e P.I. 01432120226, rappresentata dal Presidente Roberto Failoni, incaricato con Delibera dell'Assemblea AINEVA n. 3 del 26 giugno 2023

E

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE, in seguito denominato ARPA LOMBARDIA, con sede a, in Milano, C.F., rappresentata dal Direttore, dott. Fabio Cambielli, incaricato con del.....

PREMESSO CHE

Regione ha tra le proprie attività la definizione degli scenari di rischio interferenti con le aree antropizzate e la redazione del piano regionale rischio valanghe, secondo quanto previsto all'art. 5, comma 1, lettera b) e comma 2, lettera a) della L.r. 29 dicembre 2021, n. 27 "Disposizioni regionali in materia di protezione civile";

AINEVA "Associazione interregionale di coordinamento e documentazione per i problemi inerenti alla neve e alle valanghe", costituita da Regione Friuli Venezia Giulia, da Regione Veneto, dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, dalla Regione Lombardia, dalla Regione Piemonte, dalla Regione Valle d'Aosta e dalla Regione Marche, ha un'esperienza pluriennale nelle attività di indirizzo tecnico, scientifico e metodologico di prevenzione del rischio valanghe, ed è Centro di Competenza per il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile per il rischio valanghe;

ARPA Lombardia, mediante il Centro Nivo Meteo di Bormio, opera nell'ambito del rischio valanghe e presenta le necessarie conoscenze del territorio montano lombardo in relazione al suo ruolo istituzionale nell'applicazione della DGR 4114/2020;

Regione, AINEVA e ARPA Lombardia con la sottoscrizione della presente convenzione esprimono la volontà di collaborare nelle attività tecnico-scientifiche finalizzate alla prevenzione, pianificazione, mitigazione e gestione delle emergenze relative al rischio valanghe;

VISTI

- il Decreto Legislativo 2 febbraio 2018, n. 1, recante "Codice della Protezione civile";
- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 12 agosto 2019, recante "Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale e per la pianificazione di protezione civile territoriale nell'ambito del rischio valanghe";
- la legge regionale 29 dicembre 2021 n. 27, recante "Disposizioni regionali in materia di protezione civile", ed in particolare l'art. 5, comma 1 e comma 2 lettera a), e gli artt. 8 e 15;
- la D.g.r. 7 novembre 2022 - n. XI/7278 Approvazione degli "Indirizzi operativi regionali per la redazione e l'aggiornamento dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali";
- la D.g.r. 21 dicembre 2020 n. 4114 "Aggiornamento della direttiva regionale per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento per i rischi naturali ai fini di protezione civile - (d.p.c.m. 27 febbraio 2004)";

SI CONVIENE E SI STIPULA LA SEGUENTE CONVENZIONE

Art. 1

(Finalità ed oggetto)

1. La presente convenzione prevede la collaborazione tra Regione Lombardia, AINEVA ed ARPA Lombardia, nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali, per il supporto nella realizzazione di attività in capo a Regione Lombardia, nel settore della protezione civile, finalizzate alla prevenzione, mitigazione e gestione del rischio valanghivo nonché alla pianificazione, individuando in AINEVA una struttura specialistica di riferimento e di supporto tecnico, scientifico e metodologico in ambito nivologico e in ARPA Lombardia l'ente che svolge il monitoraggio e la previsione delle condizioni del manto nevoso per la valutazione del pericolo valanghe .
2. Al fine di perseguire gli obiettivi sopra descritti, la collaborazione tra le parti si esplica attraverso la seguente attribuzione delle attività.

2.1 Attività in capo a Regione Lombardia

Regione fornirà, mediante SIRVAL, la raccolta e l'ordinamento di tutti i dati valanghe storiche disponibili (interferenti e non con centri abitati, viabilità e infrastrutture) ed elaborerà i prodotti oggetto di supporto tecnico scientifico di AINEVA e ARPA e di verifica-validazione da parte di AINEVA.

In particolare, le attività in capo a Regione sono:

- aggiornamento delle Superfici Potenziali di Distacco (SPD) e dell'indice di Vulnerabilità/Danno (senza stima del valore economico) a scala comunale implementato nella Matrice Continua Lombarda (MCL), attraverso il CFMR;
- definizione del metodo di individuazione della significatività e rappresentatività dei parametri funzionali all'aggiornamento di cui al punto precedente, attraverso il CFMR;
- definizione della significatività e delle modalità di interazione dei dati relativi agli esposti e alla pericolosità, finalizzato alla redazione delle mappe di rischio;
- elaborazione delle mappe di rischio, anche attraverso specifica collaborazione con il Politecnico di Milano;
- individuazione di scenari di evento speditivi;
- redazione di linee guida operative relative alla comunicazione del rischio valanghe alla popolazione, basate sulle più aggiornate indicazioni di livello internazionale, contestualizzate nella realtà territoriale lombarda;
- elaborazione del piano regionale rischio valanghe;
- coordinamento dei lavori oggetto della convenzione.

2.2 Attività in capo ad AINEVA

AINEVA svolgerà una consulenza tecnico-scientifica e validerà i risultati della collaborazione, a supporto delle attività di pianificazione di protezione civile sul rischio valanghe nonché della previsione del rischio all'interno del sistema di allertamento regionale, denominato Matrice Continua Lombarda (MCL).

In particolare, le attività in capo ad AINEVA sono:

- validazione delle metodologie adottate dal CFMR Lombardia per l'aggiornamento delle Superfici Potenziali di Distacco (SPD), dell'indice di Vulnerabilità/Danno (senza stima del valore economico) a scala comunale implementato nella Matrice Continua Lombarda (MCL) funzionale all'attività di allertamento del sistema di Protezione civile regionale per rischio valanghe e della MCL stessa;
- fornitura di un supporto tecnico-scientifico nell'intero processo di aggiornamento di cui al precedente punto, attraverso la definizione del metodo di individuazione della significatività e rappresentatività dei parametri, quali la pendenza, esposizione, quota, curvatura, copertura vegetazionale, tipologia di suolo, area di distacco, ecc., comprensivo anche della verifica della risoluzione spaziale;
- supporto scientifico nella definizione della metodologia per la costruzione delle aree di involuppo delle valanghe interferenti e delle relative superfici di arresto, a partire dalle SPD, al fine di perimetrare la pericolosità;
- fornitura di un supporto tecnico-scientifico per la definizione della significatività e delle modalità di interazione dei dati (sotto sono riportati i principali dati oggetto di analisi), che concorrono alla redazione della mappa del rischio sull'intero territorio lombardo:
 - Carte di Localizzazione Probabile Valanghe (CLPV);
 - Elenco valanghe in priorità da 1 a 4 nell'ambito NTOV;
 - PZEV;
 - mappa di pericolosità derivata dall'involuppo delle valanghe interferenti e delle relative superfici di arresto, a partire dalle SPD,
 - Superfici Potenziali di Distacco (SPD);
 - Urbanizzato (residenziale e non);
 - Viabilità, statale, provinciale e locale;

- Opere di difesa attive e passive;
 - Infrastrutture e servizi essenziali;
 - Popolazione residente e flussi turistici/lavorativi;
 - Perimetrazione incendi boschivi;
 - Analisi nivoclimatologica prodotta da Politecnico di Milano per conto di Regione Lombardia (H72);
- validazione dell'applicazione delle metodologie per la realizzazione delle mappe di rischio ai territori lombardi, redatte da Regione sulla base della metodologia definita al punto precedente;
 - fornitura di un supporto tecnico-scientifico per la definizione dei criteri di individuazione delle aree a rischio significativo per le quali saranno redatti da Regione scenari di evento speditivi;
 - validazione delle metodologie per la realizzazione degli scenari di evento speditivi (scenari estremi e non estremi, compresa la tipologia del danno atteso) di cui al precedente punto;
 - validazione delle linee guida operative relative alla comunicazione del rischio valanghe alla popolazione, elaborate da Regione Lombardia, basate sulle più aggiornate indicazioni di livello internazionale, contestualizzate nella realtà territoriale lombarda, qualora vi siano realtà locali che meritano specifici approfondimenti (es. ambiti transfrontalieri), anche sulla base dei risultati ottenuti negli step di indagine precedenti.

2.3 Attività in capo ad ARPA Lombardia

ARPA Lombardia, mediante il Centro Nivo Meteo di Bormio, opera nell'ambito del rischio valanghe e presenta le necessarie conoscenze del territorio montano lombardo in relazione al suo ruolo istituzionale nell'applicazione della DGR 4114/2020.

In particolare, le attività in capo ad ARPA Lombardia sono:

- collaborazione nella interpretazione dei dati già disponibili nell'ambito del CFMR e degli NTOV;
- fornitura di nuove informazioni, dati e materiale fotografico e cartografico che nel corso della convenzione si rendessero disponibili presso il CNM;
- supporto tecnico nella definizione della metodologia e nella sua applicazione per la perimetrazione delle aree di rischio in rapporto allo stato attuale dell'arte.

Art. 2

(Responsabili della Convenzione)

1. Responsabile per l'attuazione della presente convenzione è Sara Elefanti
2. Responsabile tecnico scientifico:
 - per Regione Lombardia: Antonella Belloni;
 - per AINEVA: Igor Chiambretti
 - per ARPA Lombardia: Maria Luisa Pastore

Art. 3

(Modalità di attuazione della convenzione e responsabilità delle Parti)

1. AINEVA realizzerà le attività di competenza, di cui all'art. 1 punto 2.2, sulla base di linee concordate con Regione. Si impegna inoltre a svolgere le attività programmate per l'intero

periodo concordato, rispettando i termini previsti, e a dare immediata comunicazione a Regione delle interruzioni e delle modifiche operative che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

2. Regione rende disponibili dati, relazioni e documenti già nella sua disponibilità ed eventuale strumentazione necessaria impegnandosi altresì a facilitare l'accesso alle banche dati e alle cartografie tematiche in suo possesso, necessarie per la realizzazione delle attività previste nella presente convenzione. Regione inoltre definisce gli scenari di rischio per la predisposizione del Piano regionale rischio valanghe.
3. ARPA Lombardia si impegna a fornire collaborazione nello scambio tecnico scientifico di dati e documentazione nell'ambito delle proprie attività istituzionali.
4. Le attività istruttorie tecnico-amministrative sono in capo a REGIONE.
5. AINEVA si impegna a consegnare per ciascun prodotto sviluppato il file in formato editabile.

Art. 4

(Riparto dei costi e rapporti finanziari tra le Parti)

1. REGIONE si impegna ad erogare un contributo a rimborso delle spese sostenute da AINEVA, per l'attuazione delle attività di competenza, di cui all'art. 1 punto 2.1, per un importo di € 23.600,00 (ventitremilaseicento euro) che verrà erogato e liquidato come segue:
 - prima rata: euro 16.500,00 (euro sedicimilacinquecento/00), fuori campo applicazione IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e successive modificazioni, per l'avvio delle attività, entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione;
 - saldo pari a euro 7.100,00 (euro settemilacentocinque/00), fuori campo applicazione IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e successive modificazioni, alla consegna della relazione conclusiva delle attività oggetto della convenzione, previa condivisione e verifica tra le Parti della stessa.
2. Non sono previsti contributi a favore di ARPA Lombardia, la cui attività rientra nelle competenze istituzionali proprie dell'Agenzia.

Art. 5

(Utilizzazione dei dati e proprietà degli elaborati)

1. Le Parti hanno il diritto di utilizzare per i propri fini istituzionali i risultati delle attività oggetto della presente convenzione.
2. Nel caso di pubblicazione anche parziale, ciascuna Parte si impegna ad informare le altre, a menzionarle, nonché a fornire preventivamente copia della pubblicazione, al fine di verificare l'insussistenza di elementi pregiudizievoli alla propria attività.
3. La proprietà dei materiali e degli elaborati derivati dalle attività di collaborazione è congiunta fra le Parti che potranno utilizzarli per propri fini istituzionali nel rispetto delle norme sulla proprietà intellettuale.

Art. 6

(Protezione dei dati personali)

Le Parti concordano che ciascuna è titolare autonomo dei dati personali che dovessero essere scambiati o acquisiti in occasione della stipula ed esecuzione del presente documento e saranno trattati dalle stesse per l'esecuzione di quanto stabilito nel presente documento, per la durata dello

stesso e nel completo rispetto dei principi e delle norme contenute nel Regolamento Europeo 679/2016 ("GDPR") e nel D. Lgs. 196/03 e della normativa in vigore.

Art. 7

(Durata, decorrenza e modalità di risoluzione della convenzione)

1. La presente convenzione ha validità di un anno dalla data della sua sottoscrizione - cui si provvede con firma digitale.
2. Le parti potranno concordare con atto scritto la proroga della presente convenzione qualora, per cause imprevedibili e motivate, si rendesse necessario un tempo ulteriore per l'ultimazione delle attività previste. Tale proroga non potrà comportare maggiori oneri.
3. Le parti possono risolvere la presente convenzione in ogni momento, previo preavviso di almeno trenta giorni da trasmettere via PEC, per provati inadempimenti degli impegni assunti dalla controparte, per sopravvenute modifiche normative od altre ragioni di pubblico interesse.
4. In caso di risoluzione anticipata, saranno liquidate le spese sostenute fino alla data di risoluzione della convenzione e le obbligazioni giuridiche già contratte fino al ricevimento della nota di preavviso (a mero titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività, saranno riconosciuti gli importi per gli impegni di spesa assunti per il reclutamento del personale non strutturato).

Art. 8

(Copertura assicurativa)

Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù della presente Convenzione, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale delle parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 09/04/2008, n. 81 e successive modificazioni e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del Responsabile di struttura ai fini della sicurezza.

Art. 9

(Responsabilità, Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro)

1. Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito delle attività di cui alla presente Convenzione.
2. Le attività oggetto della presente convenzione saranno svolte, da ciascuna delle parti, in autonomia nell'ambito della propria organizzazione datoriale, presso le sedi di propria competenza, ad eccezione di riunioni, incontri di lavoro o altri eventi occasionali.
3. Le parti si impegnano a fornire l'informazione reciproca sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinate ad operare le risorse umane nell'ambito delle attività oggetto della convenzione e sulle conseguenti misure di prevenzione, protezione e di emergenza adottate.

Art. 10

(Rispetto delle norme in tema di prevenzione della corruzione)

1. Vista la normativa in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza), le parti si danno reciprocamente atto di impegnarsi, nell'attuazione della presente convenzione, al rispetto delle norme citate e delle eventuali successive modificazioni.

2. Il personale di entrambe le parti coinvolto nell'esecuzione delle attività inerenti alla presente Convenzione è tenuto ad uniformarsi ai Codici di comportamento, ai regolamenti e alle disposizioni in vigore nelle sedi di esecuzione di dette attività. Le Parti si impegnano a vigilare, pena la risoluzione della convenzione, sul rispetto degli obblighi di comportamento previsti dai sopracitati codici e regolamenti.

Art. 11 (Controversie)

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Convenzione.

Per eventuali controversie o per qualsiasi azione avviata da una Parte contro l'altra in rapporto alla presente Convenzione, per le quali non sia stato possibile giungere a una composizione amichevole tra le Parti, è competente il Tribunale di Milano.

Art. 12 (Registrazione)

La registrazione della presente Convenzione è prevista, in caso di uso, a cura e a spese della Parte che ne ha interesse.

Milano,

REGIONE LOMBARDIA – DIREZIONE GENERALE SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE

IL DIRETTORE

(dott. Fabrizio Cristalli)

ASSOCIAZIONE INTERREGIONALE DI COORDINAMENTO E DOCUMENTAZIONE PER I PROBLEMI INERENTI ALLA NEVE E ALLE VALANGHE- AINEVA

IL PRESIDENTE

(dott. Roberto Failoni)

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE – ARPA LOMBARDIA

IL DIRETTORE

(dott. Fabio Cambielli)